

Cessione di ramo d'azienda: insufficienti i redditi successivi al trasferimento per valutare l'avviamento

(COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Latina, Sez. II, Pres. Maio, Est. Bottiglieri - Sent. n. 1021 del 25 maggio 2018, dep. il 24 settembre 2018)

Imposta di registro - Base imponibile - Determinazione - Cessione di ramo d'azienda - Rideterminazione di maggiore avviamento - Redditi realizzati successivamente al trasferimento da parte del cessionario - Insufficienza

In caso di cessione di ramo d'azienda, per la rideterminazione di un maggior avviamento ai fini dell'imposta di registro l'Agenzia delle entrate non può fare riferimento esclusivamente ai redditi realizzati dal cessionario successivamente al trasferimento dell'azienda.

(Oggetto della controversia: avviso di rettifica e liquidazione imposta di registro, anno 2015)

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame la (...) ed (...), nonché i relativi legali rappresentanti, rispettivamente G.V. e G.B., come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione n. (...) dell'Agenzia delle entrate di Latina, notificato il 3 agosto 2017.

L'atto, in relazione all'atto di cessione di ramo d'azienda relativo alla produzione e manutenzione di generatori eolici, avvenuta tra la cedente e la cessionaria appositamente costituita il 10 luglio 2015, in virtù di scrittura privata del 5 agosto 2015, registrata il successivo 7 agosto, ha disposto il recupero di maggior imposta di registro pari a Euro 17.924,00, traendone ogni conseguenza in tema di applicazione di sanzioni e interessi, per un totale di Euro 37.095,81.

In particolare, oggetto del trasferimento sono stati alcuni prodotti finiti (18 generatori di vario tipo), attrezzature e l'utilizzo dello specifico marchio comunitario denominato (...), a titolo gratuito per almeno due anni. Il prezzo di cessione è stato convenuto in Euro 200.000,00, mentre il valore dell'avviamento è stato stimato pari a zero.

L'Ufficio, all'esito dell'esame della documentazione prodotta dalle parti a seguito di inviti, ha ritenuto non congruo quanto dichiarato per la transazione ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986, e ha rideterminato il valore dell'avviamento in Euro 797.482,00, in applicazione degli artt. 51 e 52 dello stesso D.P.R., liquidando come detto la maggior imposta ritenuta dovuta oltre interessi e sanzioni.

La parte ricorrente ha dedotto l'erroneità del procedimento valutativo e l'incongruità dei valori rideterminati, sotto i seguenti profili:

1) applicazione acritica di una formula matematica non prevista da alcuna norma e quale unico elemento per la rideterminazione del valore. La censura invoca giurisprudenza tributaria secondo cui per la rideterminazione del valore

di una azienda e del relativo avviamento non può farsi riferimento a sole formule matematiche ma è necessario tener conto anche delle caratteristiche dell'azienda cedute, che, nella specie, deporrebbero per l'esistenza di un avviamento nullo o meglio negativo;

2) omessa considerazione del reale contesto e in specie dell'andamento negativo del ramo aziendale eolico negli anni antecedenti la cessione nonché dell'accollo del potenziale contenzioso da parte della cessionaria. La ricorrente evidenzia al riguardo sia come, nel triennio precedente la cessione, a seguito della crisi del settore e di altri elementi, deprecabili dalla semplice lettura dei dati di bilancio invocati in sede di contraddittorio, l'attività fosse andata via via a diminuire, sino ad azzerarsi completamente già nell'intero esercizio 2014, il cui fatturato è stato nullo, rimanendo tale sino alla cessione, sia la circostanza che, sempre nello stesso triennio, in esito a due procedure di mobilità, il numero dei dipendenti sia passato da 60 a 0, con l'effetto di integrare la fattispecie di avviamento negativo ("badwill"), che, per il cessionario, si è tradotta nell'accollo di potenziali rischi, compresi i conseguenti oneri da ciò derivanti, partitamente indicati in ricorso, assunzione che è stata essenziale nella determinazione del prezzo del ramo d'azienda;

3) infondatezza delle presunzioni poste a base della consistenza del ramo aziendale ceduto, per l'irrelevanza dei valori strumentali ammortizzabili e del magazzino, riferibili all'intero patrimonio della cedente. La ricorrente espone sul punto che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio, i valori indicati negli studi di settore della cedente sono riferibili all'intero suo bilancio, comprendente anche altri rami aziendali;

4) errata applicazione della formula matematica utilizzata per illogicità e genericità dei parametri assunti. La censura si riferisce al metodo utilizzato dall'Ufficio, e, in particolare, ai parametri "valore di R" (reddito conseguibile dall'azienda ceduta) e "tasso i" (tasso di attualizzazione), il quale

Giurisprudenza

viene poi diviso per due e a cui viene aggiunto il valore patrimoniale corrente.

Esaurita l'illustrazione delle illegittimità rilevate avverso l'atto gravato, parte ricorrente ne ha domandato l'annullamento.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate, eccependo l'infondatezza del gravame, di cui ha domandato il rigetto.

La controversia è stata trattenuta in decisione il 25 maggio 2018.

Motivi della decisione

1. L'art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986 prevede che ai fini della determinazione dell'imposta di registro si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

Ai sensi del successivo comma 4, "Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma primo è controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa...". A sua volta, l'art. 52, comma 1, stabilisce che "L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni".

La legge non prevede indi, allo stato, specifici criteri per la determinazione dell'avviamento, e, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, ivi compresa quella invocata dalla ricorrente, i diversi metodi di valutazione elaborati al riguardo in dottrina e nella prassi non possono essere applicati se non tenendo conto delle caratteristiche dell'azienda ceduta. Invero, il risultato offerto dall'applicazione di ognuno di tali metodi, al pari degli altri sistemi di riferimento, costituisce non una prova a sostegno di detto valore, bensì un'indicazione di quello che può essere il valore dell'avviamento di un'azienda, che deve essere confrontata con la concreta realtà economica oggetto della cessione.

2. Ciò posto, si ritiene che l'operato dell'Ufficio nella fattispecie non sia condivisibile, e ciò non, in linea generale, per aver applicato il metodo (c.d. misto) della capitalizzazione del reddito mediato dalla componente patrimoniale,

ma in ragione dell'assoluta ininfluenza che, nell'utilizzo del predetto criterio, ha attribuito ai redditi prodotti negli anni immediatamente precedenti alla cessione, che costituiscono un rilevante elemento dell'apprezzamento dell'attitudine del complesso dei beni costituenti l'azienda a produrre redditi nel futuro, costituente *in se* dell'avviamento, come afferma lo stesso Ufficio.

In particolare, nell'applicare il metodo di cui sopra, secondo la formula meglio descritta in fatto, l'Ufficio è incorso nell'errore logico di prendere a riferimento (pag. 3 dell'accertamento) quale valore del "reddito prospettico", quello dichiarato dalla cessionaria nel bilancio chiuso il 31 dicembre 2015 (Euro 153.000,00 circa).

Tale valore è insuscettibile di essere validato nella presente sede sotto due distinti profili.

In primo luogo, esso nega qualsiasi valenza all'andamento dell'azienda all'atto della cessione, in contrasto con l'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 1986 sopra citato, il cui tenore complessivo, sia sotto il profilo dell'interpretazione letterale che di quella logica, non può che deporre nel senso di ancorare prognosticamente il valore dell'azienda, ivi compreso l'avviamento, a elementi preesistenti alla cessione, desumibili da dati di carattere obiettivo, che, nella fattispecie, come emerge dalle evidenze offerte in cognizione dalla parte ricorrente, attestavano una sostanziale inattività del ramo di azienda oggetto di cessione già da almeno un anno e mezzo. Inoltre, tale valore, a ben vedere, rappresenta non l'avviamento dell'azienda ceduta ovvero il "reddito prospettico" cui si riferisce la formula, bensì il reddito concreto maturato dall'azienda subentrata nel ramo produttivo in un periodo successivo alla data della cessione, attestandosi, anche sotto questo aspetto, a un contesto del tutto estraneo a quello evocato dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131 del 1986, venendo in considerazione la gestione di un diverso imprenditore e un arco temporale differente da quello in cui è maturata la cessione. Può soltanto aggiungersi che, nelle proprie difese, l'Ufficio non ha in alcun modo giustificato tale *modus operandi*.

3. Alle rassegnate conclusioni conseguue l'accoglimento del ricorso.

Il Collegio ravvisa, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.

Commento

Fabio Gallio () e Giuseppe Caldesi Valeri (**)*

Con sentenza del 24 settembre 2018, n. 1021/02/18, la Commissione tributaria provinciale di Latina ha accolto il ricorso di parte contribuente presentato per opporsi ad un av-

viso di liquidazione ai fini dell'imposta di registro.

Con tale atto, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a determinare un maggiore valore dell'av-

(*) Cultore di Diritto tributario presso Università degli Studi di Trieste. Avvocato, Dottore commercialista e Revisore legale in Padova. Studio Terrin Associati di Padova e Milano.

(**) Dottore commercialista e Revisore legale in Milano. Studio Terrin Associati di Padova e Milano.

viamiento, facendo riferimento esclusivamente al reddito realizzato da parte acquirente successivamente al trasferimento del ramo d'azienda, senza tenere conto dei risultati precedenti, maturati in capo al venditore che, al contrario, erano in perdita.

Correttamente i giudici latini hanno ritenuto che tale criterio non fosse corretto, in quanto, per determinare l'attitudine del complesso dei beni costituenti l'azienda a produrre reddito nel futuro, si devono considerare anche i redditi o le perdite precedenti la cessione. In caso contrario, si darebbe rilevanza ad un risultato realizzato da un diverso imprenditore e relativo ad un arco temporale differente a quello in cui è maturata la cessione, aspetti tutti estranei a quanto previsto dagli artt. 51 e 52 del Testo Unico Imposta Registro.

A questo punto è necessario ricordare che l'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 sancisce che, per le cessioni d'azienda, la base imponibile dell'imposta di registro deve essere determinata facendo riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa. Ai sensi del successivo art. 52, comma 1, del medesimo D.P.R., l'Ufficio, se ritiene che l'azienda ha un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi e le sanzioni.

Da una semplice lettura delle disposizioni appena citate, si evince che la normativa non prevede espressamente criteri o regole per la determinazione del valore dell'azienda e/o dell'avviamento.

Come sancito dalla prevalente giurisprudenza, proprio in relazione ad impugnazioni di avvisi di rettifica e liquidazione emessi ai fini dell'imposta di registro con rettifica del valore dell'avviamento dichiarato in atti di cessione di azienda o di ramo d'azienda, per la determinazione del valore di un'azienda e del relativo avviamento, non è possibile fare esclusivamente uso di formule matematiche (1), come nel caso in esa-

me, ma si deve tenere conto anche delle caratteristiche della singola azienda ceduta (2).

Pertanto, la contestazione in esame non può prescindere dal reale contesto in cui la cessione è stata realizzata, vale a dire dall'andamento (nel caso in oggetto, negativo) del ramo aziendale negli anni immediatamente precedenti, né dalle clausole contrattuali che hanno pesantemente inciso sulla determinazione del prezzo, come, ad esempio, quelle che prevedono in capo al cessionario l'accollo di potenziali rischi compresi i conseguenti oneri da ciò derivanti (c.d. *badwill* o avviamento negativo).

Principi, questi, tutti riscontrati dalla prevalente giurisprudenza.

In particolare, in merito alle metodologie di calcolo avulse dalla realtà aziendale, i giudici (3), relativamente ad un caso in cui l'Amministrazione finanziaria, per la rideterminazione del valore dell'avviamento di un ramo d'azienda ceduto, aveva utilizzato il metodo di calcolo c.d. locativo, hanno ritenuto che l'operato dell'Ufficio non fosse condivisibile, non tanto nel metodo, quanto nei modi del suo utilizzo e nei risultati. Infatti, è stato sancito che "Il ricorso al metodo locativo [...] può essere ritenuto legittimo in quanto, al pari di altri sistemi, è idoneo a fornire utili indicazioni per la determinazione del valore dell'avviamento di una azienda, se adoperato [...] semplicemente quale parametro di riferimento per definire il valore dell'avviamento. Il risultato offerto dall'applicazione del metodo locativo d'altronde, al pari degli altri sistemi di riferimento citati dalle parti, costituisce un'indicazione di quello che può essere il valore dell'avviamento di un'azienda, non certo una prova a sostegno di detto valore. Utile indicazione che però deve essere confrontata con la concreta realtà economica oggetto di cessione".

Si rinvia anche ad altra sentenza (4), con la quale l'operato di un ufficio, che aveva rideterminato il valore dell'avviamento di alcuni alberghi ceduti sulla base di un metodo matematico, non è stato ritenuto legittimo, oltre che per i valori utilizzati al fine del calcolo, anche per il fatto che l'Ufficio non aveva tenuto conto della stabilità economica di tali alberghi.

(1) Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria è solita applicare, come criterio di determinazione dell'avviamento, quello previsto dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/1996, Decreto superato, dal punto di vista normativo, dal D.Lgs. n. 218/1997, che ha ridisciplinato l'accertamento con adesione, senza indicare un metodo per la determinazione del valore delle aziende.

(2) Si citano, ad esempio, Comm. trib. prov. di Milano, 19 ottobre 2015, n. 8187; Comm. trib. reg. Sardegna, 14 gennaio 2015, n. 9; Comm. trib. prov. di Varese, 11 febbraio 2015, n. 65.

(3) Comm. trib. reg. Lombardia, 12 dicembre 2017, n. 5194.

(4) Comm. trib. reg. Lombardia, 28 febbraio 2018, n. 852.

Giurisprudenza

Relativamente all'influenza dell'avviamento negativo sul valore di un'azienda ceduta, invece, occorre considerare quanto statuito dalla Corte di cassazione (5), che si è espressa sulla legittimità di un diniego opposto dall'Agenzia delle entrate ad un'istanza di rimborso di maggiore imposta di registro asseritamente versata su di un atto con il quale una società aveva acquistato un ramo d'azienda termale tenendo conto nella determinazione del prezzo complessivo dichiarato di un avviamento negativo. La Corte di cassazione, in tale caso, che aveva ad oggetto proprio la cessione di un ramo d'azienda inattivo da anni e suscettibile di perdite future, pur ribadendo, con richiamo ad altra sentenza della stessa Corte (6), che, nella determinazione della base imponibile, l'esistenza di un avviamento incrementativo del valore dell'azienda trasferita ben può coesistere con la presenza di perdite di esercizio negli anni immediatamente precedenti o successivi al trasferimento stesso, ha ritenuto che l'esistenza di un avviamento negativo incide sulla determinazione del valore del ramo aziendale ai fini dell'imposizione di registro. Come principio generale, secondo la Corte di cassazione, non potendosi trarre dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 nessun elemento decisivo in tal senso, non si può affermare che l'avviamento incida sul valore dell'azienda trasferita solo se, ed in quanto, di segno positivo. Al contrario, proprio perché la norma è finalizzata ad applicare l'imposta di registro su di una base imponibile conforme al valore reale dell'azienda in condizioni di libero mercato, essa deve tenere conto anche di quell'avviamento che, avendo segno negativo, sia computato dalle parti a riduzione del prezzo di cessione. Ciò, anche se l'art.

51, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986 prevede, ai fini della determinazione del valore dell'azienda, la decurtazione delle sole passività già formatesi, e come tali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa. Al riguardo, la Corte di cassazione ha affermato che "una cosa sono le passività già prodottesi, rilevanti quali componenti patrimoniali negative incluse nella sommatoria di valore delle singole poste, ed altra le perdite future; invece rilevanti, sul piano tipicamente proiettivo dell'avviamento, per giustificare la pattuizione di un prezzo di cessione collimante con il valore venale, ancorché inferiore alla somma algebrica delle singole componenti aziendali, comprese le passività già conclamate". Le motivazioni alla base della decisione della Corte di cassazione sono così esposte nella stessa sentenza: "Il valore attribuibile all'azienda può risultare [...] condizionato dall'aspettativa di risultati negativi negli esercizi immediatamente successivi al trasferimento (prima che la nuova gestione sia in grado di riportare in utile l'attività economica); e ciò in forza di una prognosi che assume dimensione economica nella negoziazione tra le parti di uno 'sconto-prezzo' di misura tale da far apparire comunque conveniente l'acquisizione dell'azienda (transitoriamente) produttiva di perdite stimate. Sicché, la considerazione dell'avviamento negativo nella fissazione del prezzo di cessione può rendere appetibili sul mercato - specie in contesti congiunturali - anche complessi aziendali prospettivamente improduttivi, nel breve periodo, di profitti; così da consentirne, con la cessione stessa, la sopravvivenza ed il recupero".

(5) Cfr. Cass. 17 gennaio 2018, n. 979.

(6) Cfr. Cass. 4 novembre 2015, n. 22506.